

REGOLAMENTO ISCRITTI L.B.F. Campionato Serie A1/F stagione 2017/2018

Art. 1 .Quota costo servizi

La quota a carico delle società stabilita dalle DOA 2017/2018 è di **€ 12.500,00 (Dodicimilacinquecento/00)** e comprende i costi dei servizi resi dalla L.B.F. alle società per conto di FIP.

Deve essere versata alla L.B.F. a mezzo idonea forma di pagamento in tre rate: la prima rata di € 5.000,00 (cinquemila/00) entro e non oltre il 07/07/2017; la seconda rata di € 5.000,00 (cinquemila/00) entro e non oltre il 30/09/2017, la terza rata di € 2.500,00 (cinquemila/00) entro e non oltre il 30.12.2017.

Art. 2 . Garanzie

Le Società dovranno, depositare, entro il 7 luglio 2017, presso la LBF una fideiussione bancaria, a favore della stessa LBF, redatta in base al modello predefinito, con scadenza 15 giugno 2018, dell'importo di **€ 15.000, 00 (quindicimila/00);**

Tale fideiussione, in caso di escussione parziale o totale, dovrà essere reintegrata nella sua interezza entro 30 giorni.

In alternativa alla presentazione della suddetta fideiussione le Società di serie A1 devono versare entro il termine perentorio del 07/07/17 l'intero importo della fideiussione a favore di LBF a garanzia degli obblighi assunti dalle società che verrà restituito, in caso di mancato utilizzo, il 15/06/2018.

Tale deposito, in caso di utilizzo parziale o totale, dovrà essere reintegrato nella sua interezza entro 30 giorni. LBF verificherà la conformità della fideiussione e/o dei depositi alle disposizioni di cui sopra, ed invierà alla FIP entro il termine di iscrizione ai campionati l'elenco delle fidejussioni e/o dei depositi e/o dei pagamenti effettuati.

Nel caso di mancato deposito in LBF della fideiussione e/o del deposito e/o di mancato pagamento, entro i termini stabiliti, la FIP non iscriverà la Società dal Campionato.

In caso di mancato reintegro, della fidejussione e/o del deposito a garanzia entro i 30 giorni previsti, le società saranno tenute a versare alla Lega, una sanzione dell'importo di Euro 250,00

Art. 3 . Ospitalità a stampa ospite

Le società hanno l'obbligo di collaborare con i rappresentanti della stampa accreditati almeno 48 ore prima dalla società Ospite.

E' fatto obbligo alla società di casa garantire la connessione internet a banda larga (cavo o Wi-Fi).

Art. 4 . Ospitalità ad emittente televisiva ospite

Permettere alla televisione privata ospite accreditata dalla squadra di casa, qualora la Società ospite lo richieda, la ripresa della gara.

In caso di diniego la Società ospitante verserà alla Lega un rimborso di Euro 2.500,00.

Art. 5 . Diretta Streaming

Le Società ospitanti dovranno effettuare obbligatoriamente le riprese streaming delle proprie partite disputate in casa complete di commento tecnico e trasmetterle in diretta all'interno del sito della Lega Basket Femminile.

Qualora la Società ospitante non rispetti il suddetto obbligo sarà tenuta a rimborsare la LBF della somma di Euro 1.000,00.

Ogni società inoltre dovrà attenersi alle indicazioni impartite dalla LBF in materia di diretta streaming, in particolare utilizzare il sistema operativo indicato da LBF.

Nel caso di rifiuto ad utilizzare il sistema operativo previsto, la società corrisponderà alla LBF a titolo di rimborso la somma di € 2.500,00.

E' obbligatorio la partecipazione ai corsi di formazione organizzati dalla LBF per responsabili del servizio. Qualora non venga rispettato il suddetto obbligo la società di appartenenza sarà multata per un importo pari ad Euro 1.000,00

Art. 6 . Accordi Lega

Le società sono tenute a rispettare le clausole contrattuali degli accordi firmati dalla Lega per conto di tutte le Società. Il mancato rispetto delle clausole comporterà per la società il pagamento, a titolo di rimborso a favore della Lega, della somma di Euro 1.000,00

Art. 7 . Asciugatura parquet

Le società sono tenute a garantire la presenza, durante la gara, di almeno un addetto all'asciugatura del terreno di gioco.

In caso di assenza di tale addetto la Società verserà alla Lega un rimborso di Euro 250,00

Art. 8 . Campo per allenamento

La società ospitante è tenuta, su richiesta della squadra ospite, a garantire la disponibilità per l'allenamento di 1 ora nel campo di disputa della gara o il giorno precedente dalle ore 18.00 alle ore 21.00 o la mattina stessa della disputa della gara dalle ore 09.00 alle ore 12.00.

In caso di mancato accordo fra le società sarà vincolante la richiesta ufficiale avanzata dalla società ospite entro le 48 ore precedenti la disputa della gara.

In caso di mancata disponibilità, la società ospitante sarà tenuta al pagamento di un importo di € 1.000,00.

Art. 9 . Sponsor del Campionato

E' compito della Legabasket Femminile promuovere il Campionato di Serie A1 anche tramite l'acquisizione di Sponsor e Partner.

Le Società di Serie A1, riconoscono i contratti di sponsorizzazione stipulati dalla LegA Basket Femminile e si impegnano ad attuarne tutte le azioni previste. In particolare si impegnano ad esporre sul campo da gioco gli striscioni e gli adesivi, il cui numero e dislocazione verrà comunicato di anno in anno dalla LegA Basket Femminile in attuazione dei suddetti accordi.

Gli striscioni e gli adesivi saranno forniti gratuitamente alle Società dalla LegA Basket Femminile o dagli stessi Sponsor e Partner.

Art. 10 . Sede Società

Le società devono disporre di un ufficio operativo, con almeno due linee telefoniche, di cui una destinata a fax, e di una e-mail. Le Società devono comunicare gli orari in cui sarà garantita la presenza di un segretario/a, o di un dirigente, per almeno 4 ore giornaliere.

Art. 11 . Responsabile rapporti con la stampa

E' obbligatorio per ogni Società avere un responsabile dei rapporti con la stampa, anche part-time, e che non ricopra l'incarico di Dirigente Responsabile della Società.

Il Responsabile dei rapporti con la stampa deve lavorare a diretto contatto con l'Ufficio Stampa della Legabasket Femminile ed è responsabile:

- della trasmissione dei comunicati stampa;
- della raccolta della rassegna stampa locale da trasmettere mensilmente alla Lega;
- dei rapporti con i mass-media locali;
- della raccolta di immagini che possono tornare utili alla LegA Basket Femminile da parte delle emittenti locali;
- della trasmissione di foto di squadra, singole, in gioco ecc., durante il Campionato.

Deve inoltre partecipare ad eventuali corsi di aggiornamento organizzati dalla LegA Basket Femminile.

In caso di inottemperanza a quanto sopra descritto la società dovrà versare alla LegA l'importo di € 1.000,00.

Art. 12 . Divise da gioco

Le società saranno tenute ad applicare sulle divise da gioco (maglia e pantaloncino) il logo della Lega Basket Femminile, dalla stessa fornito in digitale.

Art. 13 . Programmazione Televisiva

Le società devono rispettare la programmazione indicata dalla Lega per la ripresa televisiva delle gare da parte dell'emittente televisiva nazionale, nonché contribuire ai costi di produzione secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e collaborare attivamente con la emittente televisiva nazionale, riservando ad essa la migliore postazione.

In caso di divieto o di comportamento tale da non permettere la corretta e regolare ripresa televisiva la società verserà alla Lega un rimborso pari a Euro 5.000,00

Art. 14 . Partecipazione a manifestazione Lega

In occasione delle manifestazioni organizzate dalla Lega (All Star Game, Coppa Italia ed altre eventuali), le Società hanno l'obbligo di collaborare attivamente con essa. In particolare per gli All Star Game hanno l'obbligo di inviare i/le propri/e tesserati/e. Il mancato invio di un allenatore o di una giocatrice, salvo comprovate cause di forza maggiore, comporta il pagamento, a titolo di rimborso alla Lega per l'aggravio di costi e lavoro, della somma di Euro 1.500,00 oltre alle spese di trasporto per l'eventuale sostituzione.

La rinuncia all'organizzazione di una manifestazione, in assenza di un motivo di forza maggiore, per cui la Società si era candidata ed aveva ricevuto l'assegnazione della stessa, comporta il pagamento di un rimborso così fissato:

- Rinuncia fino a 30 gg. prima della manifestazione Euro 5.000,00
- Rinuncia tra 30 e 15 gg. prima della manifestazione Euro 7.500,00
- Rinuncia tra 14 gg. prima ed il giorno antecedente la manifestazione Euro 10.000,00

Il mancato rispetto di quanto contenuto nel Regolamento Eventi per il campionato, comporterà, per la Società inadempiente, il versamento alla Lega, a titolo di rimborso, di un importo di Euro 2.000,00.

Art. 15 .Videosharing

Le società dovranno inserire, entro e non oltre le ore 24 del martedì successivo alla gara, nel database scaricabile dal sito indicato dalla Lega, i filmati con commento audio relativi alle proprie partite disputate in casa.

In caso di mancato inserimento entro il termine stabilito, alla società inadempiente verrà bloccato l'accesso nel server web del videosharing per la visione delle partite e verrà applicata una sanzione di euro 500,00 per ogni gara non inserita.

Art. 16 .Obbligo di ripresa televisiva

Effettuare, a mezzo di televisione o service professionale, la ripresa televisiva della gara e fornire la riproduzione in formato professionale (la cui caratteristica tecnica verrà comunicata all'inizio di ogni stagione) completa di commento, alla Società ospite al termine della gara e alla LBF qualora ne faccia richiesta. In caso di mancata ripresa, di ripresa inutilizzabile o di mancata consegna della riproduzione al termine della gara, fatta eccezione per i casi di evidente causa di forza maggiore, immediatamente segnalati e provati, la Società inadempiente corrisponderà, a titolo di rimborso per l'aggravio di lavoro e di costi, la somma di € 1.500,00

Art. 17 .Rilevazioni statistiche

In ogni impianto dovrà essere situato a bordo campo un tavolo per i rilevatori statistici come previsto dalle vigenti DOA.

Ogni Società deve attenersi alle istruzioni impartite dalla LBF in materia di rilevazioni statistiche, in particolare utilizzare il sistema informatico fornito dalla LBF stessa. Ogni Società deve comunicare, all'inizio dell'anno sportivo, alla LBF, il nome del responsabile che si prenderà cura delle rilevazioni statistiche delle partite ufficiali per entrambe le squadre.

Le statistiche devono essere consegnate al termine di ogni quarto alla squadra ospite e ai giornalisti presenti alla partita.

Le Società devono inviare telematicamente o via fax, entro trenta minuti dal termine di ogni partita, alla

LBF e/o all'Agenzia addetta alla raccolta dei dati, le statistiche della partita, fotocopia del referto di gara, il numero degli spettatori presenti all'incontro. I dati sopra descritti dovranno essere trasmessi a cura del Responsabile delle statistiche.

Il Responsabile Statistiche dovrà partecipare ad eventuali corsi di aggiornamento organizzati dalla LBF. Qualora non venga rispettato il suddetto obbligo la società di appartenenza sarà multata per un importo pari ad Euro 1.000,00

Nel caso di rifiuto ad utilizzare il sistema informatico previsto, la Società corrisponderà a titolo di rimborso la somma di € 2.500,00.

Nel caso di ritardo di invio delle statistiche superiore alle 2 ore o di mancato invio, la Società dovrà versare, a titolo di penale, la somma di € 250,00.

Art. 18 .Delibere

Le società sono tenute a rispettare e a dare seguito alle delibere assunte dalle Assemblee, dal Consiglio Direttivo e dal Consiglio di Presidenza di LegA. In caso di inadempienza e di mancato rispetto delle suddette delibere, le società saranno tenute al versamento di un importo di € 1.000,00

Art. 19 .Notifica delle decisioni adottate

I casi di inadempienza alle disposizioni contenute dal presente Regolamento vengono esaminate e decise dal Consiglio Direttivo di Lega su segnalazione delle Società o d'ufficio dalla stessa LegA.

Le decisioni adottate devono essere notificate alla Società, ovvero al tesserato presso la Società di appartenenza, entro sette giorni lavorativi dal provvedimento (emanato dal Consiglio Direttivo) con avviso via telefax al quale seguirà telegramma o lettera raccomandata.

Le decisioni assunte devono contenere la motivazione del provvedimento e ad esso si può proporre ricorso come specificato all'art. 26 del presente Regolamento.

La presentazione del ricorso avverso sospende l'esecutività del provvedimento.

Art. 16 . Ricorso

Il ricorso avverso le decisioni assunte dal Consiglio Direttivo di Lega deve essere proposto al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dall'avvenuta notifica del provvedimento adottato, inviandone comunicazione scritta presso la sede della LegA Basket Femminile.

La società ricorrente dovrà versare alla Lega un contributo per le spese sostenute pari al 15% dell'importo contestato e, comunque, non inferiore ad € 250,00.

Il Collegio dei Probiviri, esaminati i documenti e raccolte le eventuali deposizioni e testimonianze delle parti, decide in via definitiva, sulla controversia.

Art. 17- Versamenti

I pagamenti dovuti dalle Società alla Lega previsti da questo Regolamento, dovranno essere effettuati mediante versamento sul c/c bancario intestato alla LegA Basket Femminile entro e non oltre 30 giorni dalla dichiarazione di esecutività del provvedimento.

In caso di mancato pagamento nei termini stabiliti gli importi dovuti saranno escussi dalla fidejussione presentata dalla Società all'atto dell'iscrizione, prevista nelle D.O.A. Campionati Femminili Condizione di Ammissione e di Permanenza.

Per quanto non previsto ci si rifà alle Disposizioni Organizzative Federali Settore Femminile per l'Anno 2017/2018, alle integrazioni alle D.O.A. e ai Regolamenti F.I.P.